

**Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Talè: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”.**

Signori consiglieri,

questa proposta di legge scaturisce da una interlocutoria con il Ministero della Salute durante la quale si è definito di rendere più chiara e in linea con quanto previsto a livello nazionale dall'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 la formulazione dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Obblighi degli allevatori o detentori di animali a scopo di commercio", così come riformulato in base alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36. Col nuovo testo proposto si va a precisare che non è sufficiente la detenzione di 5 o più fattrici per la qualifica di allevamento per attività commerciali, ma che è necessario, altresì, che tali fattrici producano nell'arco di un anno almeno 20 cuccioli.

L'articolo 2 della presente proposta di legge riguarda l'invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.